



COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE

DECRETO del PRESIDENTE N. 87

OGGETTO: Approvazione schema di contratto d'impiego a tempo indeterminato che disciplina il rapporto con il dott. Michele Carboni Segretario Generale di II^a Classe della Comunità delle Giudicarie (Comunità con più di 10.000 abitanti).
Data di assunzione 01.11.2024.

L'anno duemilaventiquattro addì ventiquattro del mese di ottobre alle ore 16:00 nella sede della Comunità delle Giudicarie in Tione di Trento, il Presidente della Comunità, dott. Giorgio Butterini, ha adottato il presente DECRETO indicato in oggetto.

OGGETTO: Approvazione schema di contratto d'impiego a tempo indeterminato che disciplina il rapporto con il dott. Michele Carboni Segretario Generale di II^a Classe della Comunità delle Giudicarie (Comunità con più di 10.000 abitanti). Data di assunzione 01.11.2024.

L'art. 141 (Classificazione delle sedi segretarie delle comunità istituite in provincia di Trento) del C.E.L. - Codice degli Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm prevede che:

1. Le comunità previste dalla legge provinciale di Trento 16 giugno 2006, n. 3 istituiscono la propria sede segretaria. La classe di appartenenza, ai soli fini giuridici, è determinata secondo quanto stabilito nell'allegato B. Nella determinazione del trattamento economico dei segretari delle comunità la contrattazione collettiva tiene conto delle funzioni trasferite e della loro complessità.
2. Le comunità possono stipulare una convenzione per la copertura della propria sede segretaria con un comune appartenente al rispettivo territorio, a condizione che il segretario comunale sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge per accedere alla classe segretaria della comunità. Nel caso di convenzione, la classe segretaria è determinata sulla base della popolazione della comunità e la qualifica è collegata alla durata della convenzione stessa. Ai segretari comunali la cui sede è convenzionata con quella delle comunità di cui al comma 1 spetta il trattamento economico aggiuntivo determinato dai contratti collettivi.
3. Per l'accesso alle sedi segretarie delle comunità di cui al comma 1 si applicano le disposizioni regionali in materia di concorsi per le sedi segretarie comunali di classe corrispondente. Il servizio prestato presso le sedi segretarie delle comunità di cui al comma 1 è equiparato a quello presso le sedi segretarie comunali di classe corrispondente.

Con legge Provinciale di assestamento del bilancio 2023 è stata introdotta la possibilità per le Comunità di coprire le sedi segretarie anche per concorso, in precedenza non prevista. L'art. 8 ter della L.P. 27 dicembre 2010 n. 27 "Copertura delle sedi segretarie" al comma 4 prevede:

"Le comunità assicurano la copertura delle rispettive sedi segretarie mediante assunzione o mediante convenzione con un'altra sede segretaria. In caso di sede scoperta possono provvedere con le modalità di copertura temporanea previste dagli articoli 162 e 163 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della regione autonoma Trentino - Alto Adige). L'incarico di copertura temporanea della sede è disposto con provvedimento del presidente della comunità interessata. Le comunità che costituiscono convenzioni di segreteria con un comune con sede scoperta possono assumere un segretario. I comuni che costituiscono convenzioni per la segreteria con la sede di una comunità possono coprire la propria sede segretaria in deroga ai limiti previsti dal comma 2".

L'articolo 14 comma 7 della L.P. 3/2006 prevede che:

- "Per quanto non previsto da questa legge si applicano alla comunità le leggi regionali in materia di ordinamento dei Comuni anche con riferimento alle norme in materia di referendum e di altre forme di democrazia diretta, nonché di pari opportunità, di personale e di segretari di comuni e degli altri enti locali, omissis";

Con L.R. 22.02.2022, n. 2 è stato introdotto l'art. 158bis del Codice degli Enti locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n.2 e ss.mm., ai sensi del quale:

"1. I comuni che non abbiano una graduatoria in corso di validità possono coprire il posto vacante di segretario mediante utilizzo delle graduatorie di concorso della medesima classe giuridica approvate dai comuni, dalle comunità o dalle comunità comprensoriali della provincia di appartenenza. L'accertamento della medesima classe giuridica in relazione alle classi seconda e terza è effettuato tenuto conto anche del numero degli abitanti secondo anche del numero degli abitanti secondo le disposizioni previste dagli articoli 149, 150, 151, 152, comma 1.

2. L'utilizzo della graduatoria di altri enti si perfeziona previo accordo tra le amministrazioni interessate che può essere stipulato sia prima che dopo l'approvazione della graduatoria medesima.

3. In caso di utilizzo di graduatorie già approvate da altri enti l'individuazione della graduatoria da utilizzare avviene nel rispetto dei criteri prestabiliti dall'amministrazione con deliberazione di consiglio."

- la norma, ripresa da analoghe disposizioni regionali e statali relativamente alle assunzioni di personale di figure professionali diverse dal Segretario Comunale, consente agli enti locali un risparmio in termini di tempo e risorse organizzative, a garanzia di una maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, ottimizzando l'utilizzo delle graduatorie formate in esito a procedimenti di concorso pubblico espletati dalla Provincia dai Comuni, dalle comunità (TN) e dalle Comunità comprensoriali (BZ) stabilendo solamente due condizioni:

- l'accordo fra le amministrazioni interessate;
- la predeterminazione di criteri di utilizzo delle graduatorie (con deliberazione del consiglio comunale) per assicurare trasparenza ed imparzialità nelle assunzioni degli "idonei non vincitori";
- possono essere utilizzate graduatorie sia già approvate sia approvate dopo la stipula dell'accordo citato.

IL PRESIDENTE DELLA COMUNITA' DELLE GIUDICARIE

Vista la propria precedente deliberazione n. 9 dd. 29.04.2024 avente per oggetto: "Esame ed approvazione dei criteri per utilizzo di graduatorie concorsuali di altri enti pubblici ai sensi dell'art. 158 bis del Codice degli Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm., per assunzioni a tempo indeterminato della figura professionale di Segretario Generale;

Visto il decreto del Presidente della Comunità delle Giudicarie n. 56 dd. 04.06.2024 avente per oggetto: "Art. 91, comma 1, lettera e-bis del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2. Approvazione di uno schema di accordo amministrativo per l'utilizzo della graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami di Segretario Generale approvata dalla Comunità Valle dei Laghi per l'effettuazione di un'assunzione a tempo indeterminato";

Visto il decreto del Presidente della Comunità della Valle dei Laghi n. 77 dd. 06.06.2024 avente per oggetto: "Art. 91, comma 1, lettera e-bis del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2. Approvazione di uno schema di accordo amministrativo per la concessione dell'utilizzo della graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami di Segretario Generale di II classe, sede con più di 10.000 abitanti da parte della Comunità delle Giudicarie";

Preso atto che l'accordo amministrativo è stato sottoscritto dal Presidente della Comunità Valle dei Laghi e dal Presidente della Comunità delle Giudicarie in data 12.06.2024;

Vista la comunicazione prot. n. 3701 dd. 30.05.2024 della Comunità Valle dei Laghi con la quale inviava la graduatoria del Concorso di Segretario Generale della Comunità, approvata con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 6 dd. 11.04.2024, dalla quale risulta come secondo classificato e primo da interpellare il dott. Michele Carboni;

Vista la nota prot. n. 6521 dd. 13.06.2024 con la quale si chiedeva l'accettazione all'assunzione in ruolo a tempo pieno come Segretario Generale della Comunità delle Giudicarie al dott. Michele Carboni e vista l'accettazione alla nomina in ruolo prot. n. 6525 dd. 14.06.2024;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n.13 dd. 16.07.2024 avente per oggetto: "Nomina del dott. Michele Carboni nel ruolo di Segretario Generale della Comunità delle Giudicarie (2^ classe, Comunità con più di 10.000 abitanti)";

Rilevato che la nomina in ruolo decorre dal 01.11.2024;

Visto che il punto 3 del deliberato stabiliva di: "Di dare atto che con successivo provvedimento da parte del Presidente verrà approvato lo schema di contratto d'impiego a tempo indeterminato, che disciplina il rapporto instaurato con il Segretario";

Vista la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 17 dd. 17.09.2024 avente per oggetto: "Esame ed approvazione della convenzione fra la Comunità delle Giudicarie e il Comune di Spiazzo per la condivisione di risorse umane relativamente al Servizio di Segretario per il periodo dal 01.11.2024 al 31.12.2025.";

Visto che la convenzione è stata sottoscritta dal Presidente della Comunità delle Giudicarie e dal Sindaco di Spiazzo in data 15.10.2024;

Visto lo schema di contratto d'impiego a tempo indeterminato che disciplina il rapporto con il dott. Michele Carboni Segretario Generale di II^ Classe della Comunità delle Giudicarie (Comunità con più di 10.000 abitanti), data di assunzione 01.11.2024, allegato al presente decreto;

Sentito il Comitato Esecutivo in merito;

Vista l'urgenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile in modo da sottoscrivere al più presto il contratto per l'assunzione nel posto di Segretario Generale a far data dall'1.11.2024;

Vista:

- la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 33 di data 28 dicembre 2023 ad oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024 - 2026 della Comunità delle Giudicarie";
- la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 34 di data 28 dicembre 2023 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2024 – 2026 della Comunità delle Giudicarie in base a quanto disposto dall'articolo 162 del Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs 267/2000,
- il Decreto del Presidente n. 1 di data 04 gennaio 2024 ad oggetto: "Art. 169 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. -Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2024 – 2026 - Individuazione degli atti di gestione ed attribuzione delle competenze del bilancio finanziario 2024 – 2026";
- il nuovo Regolamento di Contabilità della Comunità delle Giudicarie approvato con Deliberazione consigliere n. 37 di data 20 dicembre 2017 avente ad oggetto: "Art. 152 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. e i. – Approvazione nuovo Regolamento di Contabilità della Comunità delle Giudicarie.";
- il Decreto del Presidente della Comunità delle Giudicarie n. 35/2024 dd. 11.04.2024 avente per oggetto: " Art. 6 del D.L. 09.06.2021 n. 80, convertito dalla L. 06.08.2021 n. 113, e art. 4 della L.R. 20.12.2021 n. 7. Approvazione del "Piano integrato di attività e organizzazione" 2024- 2026 della Comunità delle Giudicarie.";
- il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.;
- la legge provinciale n. 18/2015 "modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L n.42/2009);
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m;
- la L.P. 3/2006 "Norme di materia di governo dell'autonomia del Trentino";
- la L.P. 27 dicembre 2010 n. 27 "Copertura delle sedi segretariali", art. 8 ter.;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e tecnico-contabile dell'atto, espressi ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

Visto quanto disposto dalla L.P. 3/2006, dal C.E.L. approvato con L.R. n. 2/2018 e dallo Statuto della Comunità;

D E C R E T A

- 1) Di approvare lo schema di contratto d'impiego a tempo indeterminato che si intende parte integrante e sostanziale della presente decreto, che disciplina il rapporto con il dott. Michele Carboni Segretario Generale di II^ Classe della Comunità delle Giudicarie (Comunità con più di 10.000 abitanti) data di assunzione 01.11.2024.
- 2) Di prendere atto che il Presidente provvederà alla sottoscrizione dell'accordo di cui al precedente punto 1.
- 3) Di conferire allo stesso il seguente trattamento economico annuo al lordo delle trattenute di legge e sarà adeguato a quanto previsto dai contratti collettivi di tempo in tempo vigenti:

Stipendio tabellare base	€ 45.942,11.=
Retribuzione di Posizione	€ 12.080,00.=
Indennità integrativa speciale	€ 7.571,23.=

Indennità di convenzione se spettante ai sensi di Legge.
oltre alla tredicesima mensilità a norma di legge.
Ogni altra competenza accessoria a norma di legge.
All'atto della cessazione del rapporto di impiego sarà corrisposto al prestatore di lavoro il TFR, secondo le disposizioni vigenti.

- 4) Di iscrivere regolarmente la dipendente in oggetto all' I.N.P.S. gestione ex dipendenti pubblici per la parte previdenziale (ex CPDEL), ai fini assistenziali e disoccupazione involontaria, secondo le disposizioni di legge in vigore e all'INAIL per quanto riguarda l'assicurazione infortuni sul lavoro.
- 5) Di dare atto che con successivo provvedimento del Responsabile del Servizio Segreteria si provvederà ad impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento al capitolo 12111 articoli 10 e 20 e capitolo 12121 del bilancio di previsione 2024/2026 che presenta sufficiente copertura.
- 6) Di finanziare il presente provvedimento con l'utilizzo dei fondi assegnati dalla Giunta Provinciale di Trento, ai sensi della L.P. 31.01.1977, n. 7 - art. 3 e s.m. – e ai sensi di quanto previsto al punto 11 lettera a) del decreto del Presidente della P.A.T. dd. 22.12.2009.
- 7) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del C.E.L. approvato con L.R. n. 2/2018, per procedere alla sottoscrizione del contratto entro la data prevista per l'assunzione.
- 8) Di dare atto che trattandosi di determinazione inerente la gestione del personale disciplinata dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato, ogni eventuale controversia individuale è devoluta al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, subordinatamente all'espletamento di un tentativo obbligatorio di conciliazione su richiesta del dipendente rivolto all'Amministrazione davanti al Collegio di Conciliazione di cui all'art. 65 del D.lgs. del 30.03.2001, n. 165.

--- ooo 000 ooo ---

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

dott. Giorgio Butterini

f.to digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

dott. Giorgio Butterini
f.to digitalmente

*Il Segretario non sottoscrive in quanto
interessato al provvedimento. Per questo motivo
la firma del Presidente si intende apposta anche
per la funzione di Segretario.*

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- parere di regolarità contabile
- attestazione di pubblicazione e esecutività

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).